

Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati

Sommario

1.	Glossario	3
2.	Obiettivi del documento	6
3.	Contesto normativo di riferimento	6
4.	Modalità di sostituzione degli indici	9
	4.1 Modalità di sostituzione degli indici per gli strumenti finanziari	9
	4.2 Modalità di sostituzione degli indici per i contratti finanziari	9
5.	Comunicazione alla clientela	10
6.	Tabella indici di riferimento e indici sostitutivi	11

1. Glossario

Amministratore/i di benchmark o Amministratore/i di indice/i di riferimento: fornitori di indici di riferimento. Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (ad es. EMMI per Euribor).

Benchmark di riferimento o Indice/i di riferimento: un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

Capogruppo: Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo.

Cessazione indice/i di riferimento: indicazione da parte dell'Amministratore della conclusione della pubblicazione di un indice di riferimento.

Clausola/e di riserva o Clausola/e di fallback: clausola inclusa all'interno di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario che consente di sostituire l'indice di riferimento principale in caso di variazione sostanziale o cessazione dello stesso.

Cliente/i o Controparte/i: soggetto rappresentato da una persona fisica, una persona giuridica, o una cointestazione tra più soggetti, che detiene un rapporto con la Banca e/o con l'IVG, in forza del quale, con o senza la concessione di un affidamento, ha maturato un debito verso la Banca e/o l'IVG.

Contratto/i a tempo determinato: si intende qualsiasi tipologia di contratto finanziario di natura creditizia con una data certa di fine del rapporto (c.d. a scadenza).

Contratto/i a tempo indeterminato: si intende qualsiasi tipologia di contratto finanziario di natura creditizia senza data di fine del rapporto (c.d. a revoca).

Contratto/i finanziari: si intende qualunque contratto finanziario di credito indicizzato a tasso variabile che formalizza un accordo tra la Banca o l'IVG e il debitore.

Contributori di benchmark o Contributori di indice/i di riferimento: contributori di dati, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi.

Gruppo Bancario Cooperativo/Gruppo Bancario: Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., composto dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo.

Società del Gruppo: le Banche affiliate, le altre Banche, le Società finanziarie o strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Capogruppo.

Interbank Offered Rates o IBOR: serie di indici di riferimento calcolati giornalmente in base ai tassi d'interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario.

Intermediari Vigilati di Gruppo o IVG: società controllate direttamente o indirettamente dalle Banche, anche in via congiunta tra loro, che svolgono attività di intermediazione creditizia e che rientrano, secondo la normativa tempo per tempo vigente, nel perimetro del Gruppo CCB .

Operazioni a brevissima scadenza o operazioni overnight: operazioni estinte il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui sono state costituite.

Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati o Piano Solido e Scritto: indica il presente documento relativo alle azioni che il Gruppo Cassa Centrale intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati dal Gruppo, nonché le modalità di scelta degli indici utilizzati e l'inserimento degli stessi nella contrattualistica.

Prodotti indicizzati: prodotti il cui valore finanziario (ad es. valore delle cedole) viene definito mediante l'utilizzo di un indice di riferimento (ad es. EURIBOR).

Registro ESMA: registro di indici di riferimento amministrati da enti terzi che sono utilizzabili da parte di enti supervisionati all'interno dell'Unione Europea.

Risk Free Rates o RFRs: indici di riferimento risk free definiti come sostituti degli IBOR ed amministrati dalle principali Banche Centrali del mondo (ad es. Bank of England per SONIA o Federal Reserve per SOFR).

Secured Overnight Financing Rate o SOFR: tasso overnight amministrato dalla Federal Reserve. Tale tasso sostituisce il LIBOR espresso in dollari statunitensi.

Sede di negoziazione: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

Sterling Overnight Index Average o SONIA: tasso overnight amministrato dalla Bank of England. Tale tasso sostituisce il LIBOR espresso in sterline inglesi.

Strumento/i finanziario/i: si intende qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una Sede di negoziazione o che è negoziato in una Sede di negoziazione, oppure attraverso un internalizzatore sistematico (art.4, par.1, punto 20).

Template di Gruppo: contratto standard predisposto dalla Capogruppo attraverso il quale vengono redatti contratti uniformi a livello di Gruppo che vengono stipulati con la clientela da parte della Capogruppo, delle Banche affiliate e degli IVG (c.d. contratti dinamici).

Utilizzatore/i di benchmark o Utilizzatore/i di indice/i di riferimento: enti vigilati tra i quali rientrano le Banche e gli altri Intermediari finanziari vigilati.

Variazione indice/i di riferimento: variazione metodologica sostanziale di un indice di riferimento che non consente di stabilire continuità all'interno dell'indice. Tali variazioni sono comunicate dagli Amministratori degli indici.

2. Obiettivi del documento

In ottemperanza all'art.28 del Regolamento UE 2016/1011 - BMR (di seguito "Regolamento BMR"), il presente documento rappresenta il "Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati" (c.d. "Piano Solido e Scritto") ossia le azioni che il Gruppo Cassa Centrale intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati dal Gruppo, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare e l'inserimento degli stessi nella contrattualistica.

Il Regolamento BMR introduce specifici obblighi che gli utilizzatori di benchmark (o indici) finanziari devono rispettare in sede di:

- emissione e strutturazione di strumenti finanziari;
- redazione di contratti finanziari. Ai sensi del Regolamento BMR, rientrano in tale categoria i contratti di credito ai consumatori e di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali come definiti all'art.3 lettera c) della direttiva 2008/48/CE, nonché all'art.4 punto 3) della direttiva 2014/17/UE.

Nell'ambito del presente documento, ai fini prudenziali, il Gruppo Cassa Centrale estende l'applicazione degli obblighi descritti dal Regolamento BMR a tutti i contratti finanziari non distinguendo tra tipologie di controparte e finalità del contratto.

3. Contesto normativo di riferimento

Il Regolamento BMR ha introdotto un quadro comune europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità dei parametri utilizzati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, al fine di misurare altresì la performance dei fondi di investimento dell'Unione Europea.

A partire dal 2018, il Regolamento BMR si applica alla fornitura degli indici di riferimento e alla contribuzione dei dati ad essi correlati, consentendo un impiego omogeneo di tali parametri all'interno dell'Unione Europea, con significativi impatti che si riflettono in maniera distinta su Amministratori, contributori e utilizzatori di un benchmark.

Tra i principali benchmark in ambito bancario vi sono gli "Interbank Offered Rates", una serie di indici utilizzati come riferimento per la maggior parte dei contratti finanziari denominati nelle più importanti valute mondiali.

Gli IBOR sono calcolati in base ai valori di riferimento comunicati dalle banche contributrici agli Amministratori degli indici che provvedono alla loro determinazione e pubblicazione.

A seguito della crisi finanziaria, l'Autorità di Vigilanza ha deciso di riformare il processo di misurazione degli IBOR, prevedendo, in alcuni casi, piani di ritiro/sostituzione di tali parametri. I tassi designati per

la sostituzione degli IBOR sono chiamati "Risk Free Rates", utilizzati per operazioni a brevissima scadenza (overnight), quasi totalmente privi di rischio e basati sulle transazioni effettivamente condotte in un mercato attivo e liquido. Tali tassi risultano idonei a resistere a periodi di stress e all'evoluzione dei mercati, oltre ad essere considerati difficilmente manipolabili.

Tra i RFRs più importanti vi sono il "Secured Overnight Financing Rate" ("SOFR"), in sostituzione del Libor in USD, e lo "Sterling Overnight Index Average" in sostituzione del Libor in GBP.

Nell'ambito del Regolamento BMR, ai sensi dell'art.3 par 1) e 3) un indice di riferimento (benchmark) è definito come "un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance".

Il Regolamento BMR contiene disposizioni rivolte a tre categorie di soggetti:

- I. fornitori di indici di riferimento, cioè gli Amministratori che controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, lavorazione e determinazione dell'indice;
- II. contributori di dati, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi;
- III. enti vigilati (ossia gli Utilizzatori), tra i quali rientrano le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati. In particolare, gli Utilizzatori di indici di riferimento sono soggetti alle disposizioni contenute nel Regolamento BMR qualora svolgano attività rientranti in una delle seguenti fattispecie:
 - o emissione di strumenti finanziari per i quali si abbia discrezionalità sulla scelta e/o calcolo degli indici sottostanti gli stessi;
 - o strutturazione di strumenti di copertura per clienti terzi su strumenti cartolarizzati emessi da questi nel caso la Banca abbia scelto o calcolato l'indice o combinazione di indici sottostanti le coperture;
 - o strutturazione per conto proprio o di clienti terzi di strumenti finanziari per i quali si abbia discrezionalità sulla scelta e/o calcolo degli indici sottostanti gli stessi;
 - o conclusione con i clienti di contratti finanziari (credito ai consumatori, credito immobiliare ai consumatori, aperture di credito e sconfinamenti su c/c di consumatori).

Il Regolamento BMR suddivide gli indici di riferimento in tre categorie: critici, significativi e non significativi, con requisiti diversi in relazione alla loro natura. Per indici critici si intendono indici per i quali il Regolamento BMR impone alle autorità sovranazionali di definire un indice sostitutivo; per

indici significativi si intendono indici per i quali il Regolamento BMR consiglia la definizione da parte delle autorità sovranazionali un indice sostitutivo; per indici non rilevanti si intendono indici per i quali il Regolamento BMR non impone la designazione di un indice sostitutivo.

Gli Enti vigilati (istituti di credito, OICVM, imprese di investimento) possono utilizzare solo indici di riferimento nell'Unione Europea forniti da un Amministratore ubicato nell'UE e inclusi nel registro ESMA¹, oppure nel caso di indici di riferimento forniti da un Amministratore ubicato in paesi terzi e "avallati" secondo la procedura prevista dal Regolamento BMR.

Le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento "redigono e mantengono un solido piano scritto" che specifica le azioni da intraprendere nel caso di sostanziali variazioni dell'indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito².

Nel caso di emissione o offerta pubblica di strumenti finanziari rientranti nel perimetro normativo, il prospetto da pubblicare deve includere informazioni chiare e ben visibili in merito all'uso di indici forniti da un Amministratore incluso nel registro previsto dalla normativa³.

Coerentemente con quanto previsto dal Regolamento BMR, il Gruppo Cassa Centrale opera esclusivamente in qualità di Utilizzatore di indici di riferimento e pertanto è tenuto alla redazione e all'aggiornamento del presente "Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati".

¹ Il Registro ESMA è accessibile sul sito internet al seguente link <https://registers.esma.europa.eu/publication/>.

² A sensi dell'art.28, infine, le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento "redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani descrivono uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente pertinente dietro richiesta di quest'ultima e li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti".

³ Ai sensi dell'art.29 par. 2, inoltre, "qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento è stato fornito da un Amministratore incluso nel registro di cui all'art.36 del presente regolamento".

4. Modalità di sostituzione degli indici

4.1 MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI

Il Gruppo Cassa Centrale, per quanto concerne gli strumenti finanziari, si impegna a sostituire tempestivamente i tassi di riferimento secondo le seguenti fattispecie:

Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di sostituzione dell'indice
1. Strumenti finanziari derivati stipulati con controparti aderenti al protocollo ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol	Applicazione delle clausole inerenti agli strumenti finanziari derivati descritte nel protocollo ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol
2. Strumenti finanziari derivati stipulati con controparti non aderenti al protocollo ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol	Applicazione delle clausole inerenti agli strumenti finanziari derivati descritte nell'accordo quadro stipulato fra le parti
3. Emissioni obbligazionarie quotate	Applicazione delle clausole inerenti agli strumenti finanziari descritte nei modelli della documentazione d'offerta di gruppo

4.2 MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI PER I CONTRATTI FINANZIARI

Il Gruppo Cassa Centrale, per quanto concerne i contratti di finanziamento sottoscritti con la clientela successivamente all'adozione del presente Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, si impegna a sostituire tempestivamente i tassi di riferimento secondo le seguenti fattispecie:

Tipologia di contratti	Modalità di sostituzione dell'indice
1. Contratti ipotecari/fondari a tempo determinato (c.d. a scadenza) stipulati mediante template di Gruppo	Applicazione della clausola di fallback presente nel template standard di Gruppo utilizzato per la stipula del contratto con il cliente
2. Contratti chirografari a tempo determinato (c.d. a scadenza) o fidi a scadenza stipulati mediante template di Gruppo	Applicazione della clausola di fallback presente nel template standard di Gruppo utilizzato per la stipula del contratto con il cliente
3. Contratti a tempo indeterminato (c.d. a revoca) stipulati mediante template di Gruppo	Proposta di modifica unilaterale ai sensi dell'articolo 118 del TUB
4. Contratti a tempo determinato (c.d. a scadenza) non stipulati mediante template di Gruppo	Applicazione della clausola di fallback presente nel template utilizzato per la stipula del contratto con il cliente, in coerenza con il template standard di Gruppo

5. Contratti a tempo indeterminato (c.d. a revoca) non stipulati mediante template di Gruppo	Proposta di modifica unilaterale ai sensi dell'articolo 118 del TUB
--	---

5. Comunicazione alla clientela

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, il Gruppo Cassa Centrale provvede a comunicare alla clientela interessata da tale cambiamento:

- l'indice soggetto a cessazione/variazione;
- l'indice sostitutivo da applicare;
- le modalità di sostituzione dell'indice.

In caso di presenza nei contratti della cd. Clausola di fallback, verrà data informativa alla clientela utilizzando diverse modalità, come ad esempio le comunicazioni periodiche o la postazione individuale di Internet Banking.

Nei contratti a tempo indeterminato, invece, la banca provvederà ad inviare alla clientela una "proposta di modifica unilaterale" ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/93 (cd. Testo Unico Bancario).

6. Tabella indici di riferimento e indici sostitutivi

La seguente tabella include gli indici di riferimento adottati per gli strumenti finanziari e i contratti finanziari indicizzati a tasso variabile del Gruppo Cassa Centrale.

In caso di cessazione o variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento rappresentati in tabella, qualora non sia stato individuato un parametro sostitutivo a livello normativo, il Gruppo Cassa Centrale utilizzerà gli indici sostitutivi, di seguito riportati, mediante il processo identificato nel presente documento:

Indice di riferimento	Indice/i sostitutivo/i	Amministratore/i	Idoneità degli indici sostitutivi
EURIBOR	Tasso BCE (refi rate)	Indice di riferimento: EMMI Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SONIA	Bank of England's Bank Rate ⁴	Indice di riferimento: Bank of England Indice sostitutivo: Bank of England	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SARON	SNB policy rate ⁵	Indice di riferimento: Swiss Exchange Indice sostitutivo: Swiss National Bank	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
TONAR	Japan Basic Discount Rate ⁶	Indice di riferimento: Bank of Japan Indice sostitutivo: Bank of Japan	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SOFR	U.S. Primary credit interest rate	Indice di riferimento: Federal reserve Indice sostitutivo: Federal reserve	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
CDOR	CORRA	Indice di riferimento: Bank of Canada Indice sostitutivo: Bank of Canada	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta

⁴ <https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/database/Bank-Rate.asp>

⁵ https://www.snb.ch/en/iabou/stat/statrep/id/current_interest_exchange_rates#t2

⁶ <https://www.boj.or.jp/en/statistics/boj/other/discount/index.htm/>